

Novità su valutazione ed esami:
la Legge 150/2024,
le attività assimilabili ai PCTO,
il nuovo modello di Curriculum dello studente


Dottorssa Flaminia Giorda

Coordinatrice nazionale del Servizio ispettivo del MIM

Nelle slide che seguono vengono esaminate alcune importanti novità normative che riguardano l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. Il recepimento di tali novità dovrà essere confermato dall'ordinanza annuale sull'esame 2024/2025, di prossima emanazione.

In due delle slide sono contenute disposizioni che si è ipotizzato di inserire nell'ordinanza, ulteriormente esplicative di specifici aspetti dell'esame; in esse è chiaramente segnalato che si tratta, appunto, di ipotesi.

Si raccomanda come di consueto un'attenta lettura dell'ordinanza nella sua interezza, per gestire correttamente tutte le operazioni d'esame.



1. La legge 150/2024

La legge 150/2024, articolo 1

La legge 1 ottobre 2024, n. 150 «Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati» contiene, all'articolo 1, importanti novità riguardanti la valutazione; alcune di esse comportano modifiche al d. lgs. 62/2017 che sono immediatamente applicabili, altre richiedono l'adozione di provvedimenti successivi.

5 Nuova formulazione dell'articolo 13

L'articolo 13 del d. lgs. 62/2017, che riguarda i candidati interni, prevede al comma 2 i requisiti di ammissione all'esame.

La modifica opera sul requisito di cui alla lettera d): «votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi. **Nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, il consiglio di classe assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo.**

Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. [...]

Nel caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi, il consiglio di classe delibera la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi».

Comportamento

Per quanto riguarda le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, la legge introduce dunque una precisazione e un'integrazione ai requisiti necessari per essere ammessi all'esame di Stato. Infatti, la normativa prevede ora espressamente che gli studenti non saranno ammessi all'esame di Stato conclusivo se il loro comportamento sarà valutato con meno di sei decimi. In caso di **comportamento** valutato **sei decimi**, agli studenti sarà assegnato **un elaborato su temi di cittadinanza attiva e solidale**, che dovrà essere discusso durante il **colloquio** d'esame.

Elaborato

Attenzione, questa è solo una ipotesi in via di definizione

La definizione della tematica oggetto dell'elaborato viene effettuata dal consiglio di classe nel corso dello scrutinio finale; l'assegnazione dell'elaborato ed eventuali altre indicazioni ritenute utili, anche in relazione a tempi e modalità di consegna, vengono comunicate al candidato entro il giorno successivo a quello in cui ha avuto luogo lo scrutinio stesso, tramite comunicazione nell'area riservata del registro elettronico, cui accede il singolo studente con le proprie credenziali.

8 Nuova formulazione dell'articolo 15

All'articolo 15 del d. lgs. 62/2017, rubricato *Attribuzione del credito scolastico*, è stato aggiunto il comma 2 bis: «**Il punteggio più alto nell'ambito della fascia di attribuzione del credito scolastico spettante sulla base della media dei voti riportata nello scrutinio finale può essere attribuito se il voto di comportamento assegnato è pari o superiore a nove decimi**».

Credito


Dunque, il **punteggio massimo** nella fascia di attribuzione del **credito** scolastico (correlata alla media dei voti, secondo la corrispondenza stabilita dalla tabella A allegata al decreto 62/2017) potrà essere assegnato solo agli studenti che ottengono un **voto di comportamento pari o superiore a nove** decimi.

La disposizione si applica a partire dal corrente anno scolastico, nella terzultima, penultima e ultima classe. Il credito degli anni precedenti resta quello già attribuito.

Anticipatari

Attenzione, questa è solo una ipotesi

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co.4, e dell'art. 15, cc. 2 e 2 bis, nei casi di **abbreviazione del corso di studi per merito**, il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a quindici punti, **qualora il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari o superiore a nove decimi**; ove il voto di comportamento assegnato nella penultima classe sia pari a otto decimi, sono attribuiti quattordici punti per il credito scolastico della classe quinta non frequentata.



2. Il dm 226/2024

Il dm 226/2024

Il decreto ministeriale 12 novembre 2024, n. 226 «Criteri per il riconoscimento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e delle attività assimilabili per i candidati interni ed esterni ai fini dell'ammissione agli esami di Stato per il secondo ciclo di istruzione, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera c) e dell'articolo 14, comma 3, ultimo capoverso del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 62» completa finalmente il quadro delineato dal d. lgs. n. 62/2017 relativo ai PCTO ai fini dell'ammissione dei candidati all'esame di Stato.

PCTO e esame di Stato

Dal corrente anno scolastico, dunque, ha termine il regime di deroghe riguardante i Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) ai fini dell'esame di Stato:

- per i candidati interni, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettera c) del d. lgs. n. 62/2017, costituisce requisito di ammissione all'esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO);
- per i candidati esterni, ai sensi dell'art. 14, comma 3 ultimo periodo, del d. lgs. n. 62/2017 e dell'art. 5 del dm n. 226/2024, costituisce requisito di ammissione all'esame anche lo svolgimento dei Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento e/o di attività assimilabili ai PCTO.

Articolo 2 dm 226/2024

Definisce le “attività assimilabili ai PCTO”: esperienze lavorative nella forma di lavoro dipendente o autonomo e attività di apprendimento svolte in un contesto lavorativo formale e non formale

- finalità: acquisire competenze trasversali o tecnico professionali
- possono essere svolte anche all'estero
- non devono essere meramente esecutive

Articolo 5 dm 226/2024

Per la validità del percorso, il candidato dovrà aver svolto attività di PCTO o attività assimilabili ai PCTO corrispondenti “ad **almeno tre quarti del monte ore previsto dal percorso di studi** per il quale il candidato esterno intende sostenere l’esame di Stato”.

Si ricorda che tale monte ore ammonta a 90 ore per i licei, 150 ore per gli istituti tecnici e 210 ore per gli istituti professionali.

Validità del percorso PCTO

La disposizione dell'articolo 5 ricalca quella relativa ai PCTO per gli studenti candidati interni, contenuta nell'articolo 4 comma 11 del decreto interministeriale 3 novembre 2017 n. 195 «Regolamento recante la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro...»:

«Ai fini della validità del percorso di alternanza, **è richiesta la frequenza, da parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore** previsto dal progetto».

Articolo 6 dm 226/2024

Stabilisce quale documentazione debba essere allegata alla domanda di ammissione agli esami di Stato che i candidati esterni presentano all'Ufficio Scolastico Regionale.

Vanno documentate sia le attività di PCTO svolte “in precedenti anni scolastici **conclusi positivamente**”, sia le attività assimilabili ai PCTO.


Si può **integrare la dichiarazione** presentata all'atto della domanda di ammissione con le esperienze svolte nel periodo intercorrente tra la presentazione della domanda e il 30 marzo, presentando, entro il 20 aprile, direttamente all'istituzione scolastica cui sono stati assegnati, la documentazione relativa alle attività svolte.

Articolo 7 dm 226/2024

Definisce i compiti del consiglio di classe che:

accerta e valuta lo svolgimento, in precedenti anni scolastici conclusi positivamente, dei PCTO e delle attività assimilabili ai PCTO, ed **esprime il proprio parere** sulla validità di dette esperienze, anche in termini quantitativi e di competenze acquisite, da comunicare al candidato esterno, con modalità individuate dall'istituzione scolastica, **almeno quindici giorni prima dell'inizio dell'esame preliminare.**

Nel caso in cui dal parere espresso dal consiglio di classe risulti lo svolgimento di **attività non sufficienti a raggiungere il monte ore minimo** pari ai tre quarti del monte ore previsto dallo specifico percorso di studi, il candidato esterno **non è ammesso all'esame preliminare.**



3. Prove Invalsi e Curriculum dello studente

Prove Invalsi e Curriculum dello studente

Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)», ha modificato (con le disposizioni di cui all'articolo 14 comma 6) il comma 2 dell'articolo 21 del d. lgs. n. 62/2017, che riguarda il Curriculum dello studente.

Nella diapositiva che segue, il testo vigente con le modifiche in evidenza.

Prove Invalsi e Curriculum dello studente

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. **In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì** indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività **svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento** ed altre eventuali certificazioni conseguite [...]